REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Ordinanza n. 5/Rif del 1 giugno 2017

Il Presidente della Regione

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 28/Rif del 1 dicembre 2016 e n. 29/Rif del 21 dicembre 2016.

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'articolo 107 *"funzioni mantenute dallo Stato"* e 108 *"funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali"* del rubricato *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59"*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la parte prima contenente i principi inderogabili in materia di norme ambientali, e la parte quarta concernente la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;

Vista la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*;

Visto il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti"* e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

Vista la legge n. 124/2015 recante *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

REGIONE SICILIANA

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2010 *"criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005"*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare, **l'articolo 177** (Campo di applicazione e finalità), comma 4, secondo il quale: *"i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente e, in particolare a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente"*; **l'articolo 178** (Principi) secondo cui: *"la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali"*; **l'articolo 182** (Smaltimento dei rifiuti), il quale, al **comma 3**, enuncia che: *"lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e benefici complessivi, al fine di, a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica"*;

Visto il Titolo III *bis* Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 *bis* (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 *sexies* (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 *nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore);

Visto il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che *"(...) qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente"*;

Visto il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che *"(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività,*

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini";

Visto il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti *"(...) di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini*";

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 7 giugno 2016 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare i cui termini di validità scadono il 30 novembre 2016;

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 che reitera la ordinanza n. 20/Rif del 14 luglio 2015;

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 26/Rif del 1 dicembre 2016 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare i cui termini di validità scadono il 30 maggio 2017;

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 1 giugno 2017 con la quale si è provveduto a reiterare parzialmente gli effetti della precedente Ordinanza n. 26/Rif del 1 dicembre 2016 previa intesa ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10/Rif del 20 luglio 2016 *"Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Piano di autorizzazione impianto di biostabilizzazione"* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 11/Rif del 22 luglio 2016 *"Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301) e successiva stabilizzazione della frazione organica. Ricorso temporaneo ad una speciale di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle ore del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti"* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

REGIONE SICILIANA

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 13/Rif del 27 luglio 2016 "*Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301) e successiva stabilizzazione della frazione organica. Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazione ordinanza n. 11/Rif del 22 luglio 2016*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 15/Rif del 29 luglio 2016 "*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Piano di autorizzazione impianto mobile di tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati e successiva biostabilizzazione della frazione organica. Reitera con integrazioni della ordinanza n. 8/Rif del 15 luglio 2016*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17/Rif del 2 agosto 2016 "*Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301) e successiva biostabilizzazione della frazione organica presso l'ALA di maturazione dell'impianto TMB della piattaforma di Bellolampo. Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18/Rif del 4 agosto 2016 "*Piano straordinario di aumento del potenziale del trattamento meccanico del trito vagliatore autorizzato in forza della ordinanza n. 10/Rif del 20 luglio 2016. Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 19/Rif del 11 agosto 2016 "*Piano di autorizzazione straordinario in emergenza di realizzazione ed esercizio di un impianto provvisorio di trattamento meccanico biologico, come assetto impiantistico intermedio nelle more di realizzazione ed esercizio del previsto impianto definitivo di TMB, con stazione temporanea di trasferenza. Ricorso temporaneo ad un speciale*

forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif del 31 agosto 2016 *"Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301) e successiva biostabilizzazione della frazione organica presso l'impianto TMB della piattaforma di Bellolampo. Integrazione Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17/Rif del 1 Agosto 2016"* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21/Rif del 31 agosto 2016 *"Piano straordinario di aumento del potenziale del trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati già autorizzato in forza della ordinanza n. 10/Rif del 20 luglio 2016. Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti"* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 22/Rif del 30 settembre 2016 *"Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera art. 10 della Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016 e ordinanza n. 14/Rif del 28 luglio 2016"* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 23/Rif del 17 ottobre 2016 *"Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Autorizzazione alla gestione in deroga della discarica sita in contrada Cozzo Vuturo del Comune di Enna (EN)"* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 24/Rif del 17 ottobre 2016 *"Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301). Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel*

territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 25/Rif del 8 novembre 2016 *"Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la triturazione dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301). Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazione ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 15/Rif del 29 luglio 2016"* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la ordinanza n. 28/Rif del 1 dicembre 2016, nonché quelle in essa richiamate, emanata dal Presidente della Regione Siciliana per il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

Vista la ordinanza n. 29/Rif del 21 dicembre 2016 emanata dal Presidente della Regione Siciliana per il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

Considerato che la reitera della ordinanza n. 28/Rif/2016 e n. 29/Rif/2016 congiuntamente con la reitera della ordinanza n. 26/Rif/2016 è essenziale per la ottimale gestione dello smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio regionale siciliano;

Vista la nota prot. n. 23840 del 26 maggio 2017 con la quale l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, congiuntamente al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha richiesto ad ARPA Sicilia e alle ASP Provinciali la emissione dei pareri tecnico-sanitari *ex* art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 al fine di poter reiterare gli effetti della ordinanza n. 26/Rif e n. 28/Rif del 1 dicembre 2016 emanate dal Presidente della Regione Siciliana;

Vista la nota prot. n. 24069 del 29 maggio 2017 con la quale l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, congiuntamente al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha richiesto ad ARPA Sicilia e alle ASP Provinciali la emissione dei pareri tecnico-sanitari *ex* art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 al fine di poter reiterare gli effetti della ordinanza n. 29/Rif 21 dicembre 2016 emanata dal Presidente della Regione Siciliana;

Considerato che la straordinarietà del sistema regionale della gestione dei rifiuti non riguarda solamente il sistema di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti ma riguarda anche l'impiantistica regionale;

Considerato che diversi gestori di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, sia pubblici sia privati, sulla base della suddetta disposizione, hanno presentato nei termini ivi indicati richieste di modifiche di A.I.A. e V.I.A. proponendo la realizzazione di specifici impianti per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti e la realizzazione di specifici impianti di compostaggio come previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012;

Considerato che per la piattaforma pubblica sita nel Comune di Palermo risultano ultimati i lavori di realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico, comprensivo di linee dedicate alla produzione di *compost* di qualità, e lo stesso risulta essere stato consegnato alla RAP S.p.A.; mentre per le piattaforme pubbliche da realizzarsi nei Comuni di Enna e Gela sono in corso le procedure per la consegna dei lavori;

Considerato che il piano prevede l'avvio di ulteriori impianti per la gestione dei rifiuti;

Considerato che sul Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3887/2010, con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, è stato emesso il decreto n. 100/2015 di approvazione VIA-VAS dell'Autorità Competente - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministro dei Beni Culturali;

Considerato che il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia è stato oggetto di adeguamento alle prescrizioni imposte congiuntamente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 18 gennaio 2016 e anche ai fini dell'ottemperanza alla diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 Agosto 2016;

Considerato che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell'adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, la capacità impiantistica di trattamento meccanico biologico limitata ai valori nominali, non è nelle condizioni di far fronte all'intera produzione giornaliera regionale, con necessità di conferimento di quantitativi di rifiuti tal quale presso le discariche ad oggi autorizzate;

Considerato che la realizzazione di una strategia pianificatrice pienamente compiuta ed efficace e come tale in grado di implementare il reale fabbisogno impiantistico nel contesto socio – economico locale, non possa che discendere dalla completa attuazione delle previsioni e degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dalla organizzazione del servizio integrato dei rifiuti sulla base di ambiti ottimali tendenzialmente di livello ultra provinciale, in modo da garantire le opportune economie di scala nella gestione dei rifiuti, e sulla base di una programmazione d'ambito da parte delle relative Autorità, superando la frammentazione del servizio in conformità alla normativa statale;

Rilevato che sul territorio della Regione Siciliana continua ad essere acclarata la situazione di *deficit* nell'impiantistica regionale tra l'altro più volte manifestata anche al Governo nazionale;

Considerato che, nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati e nell'adeguamento degli impianti pubblici e privati esistenti alle indicazioni contenute nella circolare ministeriale del 6 agosto 2013 nonché della diffida operata in ultimo con Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016, deve essere assicurata la continuità del servizio pubblico di smaltimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di leale cooperazione tra le PP.AA. coinvolte;

Considerato che già dal mese di ottobre 2014 è stato disposto dall'Autorità giudiziaria il divieto *sine die* dei conferimenti di rifiuti presso la discarica di Mazzarà Sant'Andrea (ME);

Considerato che attualmente presso la discarica sita in Bellolampo, in forza della ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Palermo, vengono conferiti i rifiuti della sola Città di Palermo e di Ustica mentre il conferimento dei rifiuti prodotti dagli altri Comuni della provincia di Palermo è subordinato alla verifica che gli stessi siano stati trattati e che siano conformi ai criteri di accettabilità in discarica dettati dal DM 27/9/2010 e ss.mm.ii.;

Preso atto che in forza della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana sono stati autorizzati altri impianti mobili di biostabilizzazione che hanno consentito di trattare la totalità dei rifiuti urbani indifferenziati conferiti presso gli impianti di smaltimento;

Considerato che, ad oggi, come emerge dalle relazioni predisposte sull'argomento dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, non è possibile reperire una disponibilità ad accogliere tale quantità di rifiuti presso gli altri impianti pubblici e privati di smaltimento ubicati nel territorio regionale;

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21/Rif del 10 novembre 2015 con la quale è stato ordinato di abbancare nella vasca di cui al DDG AIA n. 697/2011 in deroga alle

prescrizioni relative all'impianto di trattamento *in situ* del percolato, all'area di stoccaggio provvisoria dei rifiuti D15, nonché alla modalità di gestione del lavaggio delle ruote, con le modalità, i vincoli e controlli già ordinate con ordinanza del presidente della Regione Siciliana n. 12/Rif del 24 aprile 2015 e n. 14/Rif del 12 maggio 2015, nelle more della conclusione del procedimento di secondo grado avviato sull'autorizzazione ambientale in capo alla stessa ditta con riferimento al DDG n. 697/2011;

Visto l'art. 3 *bis* del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale si informano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo testo unico;

Visto l'art. 3 *quinquies* del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove si richiamano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra enti al fine di assicurare omogenea tutela all'ambiente;

Visto l'art. 191, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 che testualmente recita: *"Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali"*;

Considerato che l'attuazione delle operazioni di smaltimento presso le discariche attualmente in esercizio, secondo modalità che garantiscono un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, rappresenta una soluzione necessaria ed urgente proprio a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Considerato che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio regionale;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 2382 del 30 dicembre 2003, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ha determinato la tariffa provvisoria di smaltimento dei rifiuti non pericolosi in discarica;

Ritenuto essenziale attuare una forma speciale di gestione che contempli l'intero ciclo integrato dei rifiuti nell'intero territorio regionale, poiché in mancanza di una reitera degli effetti delle ordinanze n. 28/Rif/2016 e 29/Rif/2016 si determinerebbe nel territorio regionale una crisi igienico-sanitaria;

Ritenuto che, al fine poter fare ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro nel modello di gestione ordinario del ciclo integrato dei rifiuti, è assolutamente necessario disporre deroghe specifiche sulle autorizzazioni integrate ambientali relative ai singoli

impianti di smaltimento fermo restando il trattamento meccanico biologico dei rifiuti preventivo allo smaltimento in discarica;

Ritenuta imprescindibile ed improcrastinabile – in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione – la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'emanazione per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente l'attuazione in deroga alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

Ritenuto assolutamente necessario adottare tutti gli strumenti utili ai fini di un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata;

Rilevato che le deroghe previste dal presente provvedimento, con le iniziative in corso di esecuzione, ovvero in previsione di attuazione nel piano stralcio specificato in oggetto, appaiono imposte dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare compromissione della salute umana e dell'ambiente, precludendosi la possibilità di provvedere altrimenti;

Considerato che prima di essere avviati a smaltimento i rifiuti indifferenziati devono essere sottoposti a trattamento negli impianti di TMB già esistenti e autorizzati o in altri impianti da individuare e autorizzare;

Visto che la direttiva 2008/98/UE stabilisce che "*gli Stati membri hanno l'obbligo, per quanto riguarda i rifiuti da sottoporre a trattamento, di prendere le misure necessarie affinché solo i rifiuti già trattati vengano collocati a discarica*» e che come chiarito dalla Commissione nel parere motivato prot. 9026 del 1/06/2012 inviato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021, "*il trattamento dei rifiuti destinati a discarica deve consistere in processi che, oltre a modificare le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero, abbiano altresì l'effetto* (art. 1 - Direttiva 1999/31/CE) *di evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana*" e ancora "*...un trattamento che consiste nella mera compressione e/o triturazione di rifiuti indifferenziati da destinare a discarica, e che non includa un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e una qualche forma di stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti stessi, non è tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi sulla salute umana...*";

Visto il parere trasmesso dalla ASP di Catania con nota prot. n. 62655/DP del 30 maggio 2017, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa espresso rinvio per le condizioni espresse;

Visto il parere trasmesso dalla ASP di Palermo con nota prot. n. 1386 del 30 maggio 2017 , che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa espresso rinvio per le condizioni espresse;

Visto il parere trasmesso dalla ASP di Agrigento con nota prot. n. 102477 del 30 maggio 2017, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa espresso rinvio per le condizioni espresse;

Visto il parere trasmesso dalla ASP di Agrigento con nota prot. n. 122 del 30 maggio 2017, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa espresso rinvio per le condizioni espresse;

Visto il parere trasmesso dalla ASP di Trapani con nota prot. n. 53001 del 30 maggio 2017, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa espresso rinvio per le condizioni espresse;

Visto il parere trasmesso dalla ASP di Ragusa con nota prot. n. 233/DP del 30 maggio 2017, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa espresso rinvio per le condizioni espresse;

Visto il parere espresso da ARPA Sicilia e trasmesso con nota prot. n. 32929 del 31 maggio 2017 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e a cui si fa espresso rinvio per le prescrizioni inerenti i singoli impianti;

Visto il parere ARPA ST Catania trasmesso con nota prot. n. 76980 del 30 novembre 2016, cui si fa espresso rinvio, richiamato dal parere ARPA Sicilia del 31 maggio 2017;

Viste le prescrizioni indicate nel parere dell'ARPA Sicilia del 31 maggio 2017 cui i gestori degli impianti, coinvolti nelle ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana, devono specificamente attenersi;

Considerato che l'ARPA Sicilia ha espresso i proprio parere negativo relativamente alla reitera delle ordinanze n. 11/Rif/2016 e n. 13/Rif/2016 riferite all'impianto sito nel Comune di Melilli;

Considerato che è essenziale procedere ad una parziale reitera degli effetti di cui all'ordinanza n. 28/Rif del 1 dicembre 2016 e n. 29/Rif del 21 dicembre 2016 al fine di evitare che possa venirsi a determinare una interruzione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati nelle more che si definisca l'impiantistica regionale;

REGIONE SICILIANA

ORDINA

Articolo 1

(Reitera del ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti giusta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 28/Rif del 1 dicembre 2016 e n. 29/Rif del 21 dicembre 2016)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, per le motivazioni di cui in premessa, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale, si reiterano parzialmente gli effetti della speciale forma di gestione dei rifiuti introdotta in forma temporanea con la ordinanza n. 28/Rif/2016, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere dell'ARPA Sicilia trasmessa con nota prot. n. 32929 del 31 maggio 2017 e delle ASP competenti per territorio, per il periodo dal 1 giugno 2017 sino al 30 novembre 2017, in particolare la reitera degli effetti di cui alle seguenti ordinanze:

a) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10/Rif del 20 luglio 2016 *"Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Piano di autorizzazione impianto di biostabilizzazione"* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 15/Rif del 29 luglio 2016 *"Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Piano di autorizzazione impianto mobile di tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati e successiva biostabilizzazione della frazione organica. Reitera con integrazioni della ordinanza n. 8/Rif del 15 luglio 2016"* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

c) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17/Rif del 2 agosto 2016 *"Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301) e successiva biostabilizzazione della frazione organica presso l'AIA di maturazione dell'impianto TMB della piattaforma di Bellolampo. Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti"* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18/Rif del 4 agosto 2016 *"Piano straordinario di aumento del potenziale del trattamento meccanico del trito vagliatore autorizzato in forza della ordinanza n.*

10/Rif del 20 luglio 2016. Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti";

e) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 19/Rif del 11 agosto 2016 *"Piano di autorizzazione straordinario in emergenza di realizzazione ed esercizio di un impianto provvisorio di trattamento meccanico biologico, come assetto impiantistico intermedio nelle more di realizzazione ed esercizio del previsto impianto definitivo di TMB, con stazione temporanea di trasferenza. Ricorso temporaneo ad un speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti"* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

f) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif del 31 agosto 2016 *"Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301) e successiva biostabilizzazione della frazione organica presso l'impianto TMB della piattaforma di Bellolampo. Integrazione Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17/Rif del 1 Agosto 2016"* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

g) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21/Rif del 31 agosto 2016 *"Piano straordinario di aumento del potenziale del trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati già autorizzato in forza della ordinanza n. 10/Rif del 20 luglio 2016. Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti"* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

h) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 22/Rif del 30 settembre 2016 *"Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera art. 10 della Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016 e ordinanza n. 14/Rif del 28 luglio 2016";*

i) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 23/Rif del 17 ottobre 2016 *"Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Autorizzazione alla gestione in deroga della discarica sita in contrada Cozzo Vuturo del Comune di Enna (EN)"* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

j) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 24/Rif del 17 ottobre 2016 "*Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301). Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

k) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 25/Rif del 8 novembre 2016 "*Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la triturazione dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301). Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazione ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 15/Rif del 29 luglio 2016*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, per le motivazioni di cui in premessa, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale si reiterano gli effetti della speciale forma di gestione dei rifiuti introdotta in forma temporanea con la ordinanza n. 29/Rif/2016, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere dell'ARPA Sicilia trasmessa con nota prot. n. 32929 del 31 maggio 2017 e delle ASP competenti per territorio, per il periodo dal 1 giugno 2017 sino al 30 novembre 2017.

3. Al fine di procedere ad una progressiva riduzione della quantità dei rifiuti urbani indifferenziata da conferire nelle discariche in esercizio nel territorio regionale, i comuni e le società d'ambito al fine di conferire i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei rispettivi territori sono facultati ad utilizzare eventuali stazioni di trasferenza in esercizio nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

4. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è onerato ad autorizzare i gestori delle stazioni di trasferenza incaricati dai soggetti conferitori.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri,
- al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- Al Presidente dell'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- al Ministro della Salute,
- al Ministro delle Attività produttive,
- al Ministero dell'Economia,
- Al Capo della Protezione Civile Nazionale,
- Alle Prefetture della Regione Siciliana,
- All'Assessore Regionale alle Autonomie locali;
- All'Assessore Regionale all'Energia e ai servizi di pubblica utilità;
- Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Alla Direzione generale dell'ARPA Regionale con effetto di notifica anche per tutte le Strutture Territoriali provinciali,
- alle ASP di tutte le province,
- alle Citta Metropolitane e a tutti i Liberi Consorzi della Regione Siciliana, con onere di notificarlo ai Comuni afferenti il rispettivo ambito territoriale,
- alle Società e Consorzi d'ambito, con effetto di notifica ai Comuni afferenti il rispettivo ambito territoriale,
- alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana,
- Alle CCIAA del territorio regionale,
- Ai Gestori IPPC Sicula Trasporti S.r.l., Catanzaro Costruzioni S.p.A., Trapani Servizi S.p.A., ATO AMBIENTE CL2; ATO RAGUSA AMBIENTE SPA; RAP S.p.A.; SOGEIR S.p.A.; Ecoambiente Italia S.p.A..
- a tutti gli altri enti convolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

AI FINI DELL'INVIO E RICEZIONE DELLE COMUNICAZIONI AFFERENTI LE ATTIVITA' DISCENDENTI DALLA PRESENTE ORDINANZA SONO ISTITUITI I SEGUENTI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA:

ORDINARIA : ORDINANZA5RIF@REGIONE.SICILIA.IT

CERTIFICATA : ORDINANZA5RIF@CERTMAIL.REGIONE.SICILIA.IT

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente della Regione Siciliana

(On. Rosario Crocetta)